



ODG

N. 385

Indirizzi per l'individuazione delle aree territoriali idonee e la predisposizione dei criteri per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali degli impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano

Presentato da:

BERTOLA GIORGIO (primo firmatario) 16/07/2020, SACCO SEAN 16/07/2020, MARTINETTI IVANO 16/07/2020, FREDIANI FRANCESCA 16/07/2020, DISABATO SARAH 16/07/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 16/07/2020

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Indirizzi per l'individuazione delle aree territoriali idonee e la predisposizione dei criteri per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali degli impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano.*

Premesso che:

- attraverso la Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*", la Regione Piemonte persegue gli obiettivi di **riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio**. A tal fine la Regione incentiva l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- il **recupero di materia** risulta essere un obiettivo prioritario del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato nel 2016, da porre in secondo ordine solo alla riduzione della produzione dei rifiuti. Al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento, il Piano prevede azioni finalizzate all'intercettazione e successivo recupero di materia di una serie di rifiuti tra i quali spicca la frazione organica putrescibile (FORSU);
- l'attività di autocompostaggio viene attualmente promossa ed incentivata dagli enti competenti, attraverso riduzioni tariffarie per chi aderisce, apportando un duplice vantaggio, legato alla riduzione dei costi di servizio e alla riduzione della produzione del rifiuto;
- a tal fine la Regione Piemonte ha promosso un Programma quadriennale di finanziamento (2017-2020) a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani. Il Programma ha previsto il finanziamento di interventi di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare, la misurazione almeno del quantitativo di rifiuti indifferenziati per l'applicazione della tariffa puntuale e la realizzazione o adeguamento di centri di raccolta rifiuti.

Premesso ancora che:

- il compostaggio, in Regione Piemonte, riguarda sia rifiuti verdi e cellulosei (il 41% circa del totale), sia la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU – per circa il 34% del totale) sia, ancora, fanghi di depurazione urbana e agroindustriale (per la rimanente quota del 25%);
- il PRGRU ha previsto diversi scenari per le varie frazioni merceologiche, in virtù del raggiungimento degli obiettivi fissati. Ponendo l'incentivo e l'opportunità di ricorrere all'autocompostaggio in alternativa alla raccolta domiciliare e ipotizzando di estendere tale attività ad un 30% della popolazione residente, la produzione totale di frazione organica al 2020, tenendo conto dei residenti previsti, dovrebbe essere di circa 448.200 t. Lo scenario ha

inoltre supposto che i restanti comuni con numero di abitanti superiore a 5.000 si attivino per ottimizzare le modalità di raccolta, al fine di raggiungere quantitativi di frazione organica e di verde rispettivamente di 70 kg/ab anno e 40 kg/ab anno pro capite, come previsto dagli obiettivi di Piano e relative azioni. La stima della sola frazione organica raccolta al 2020 è di 273.880 ton per 4.212.579 di piemontesi;

- lo scenario di Piano calcola anche il fabbisogno di trattamento della frazione organica al 2020. Dalle tabelle risulta che le quantità totali di trattamento autorizzate per i diversi ATO siano molto elevate, nella maggior parte dei casi in accesso rispetto al reale fabbisogno di trattamento calcolato al 2020. Infatti la quantità autorizzata t/a per i diversi ATO è pari a 617.500 t/a. In discrepanza con le quantità effettivamente realizzate negli impianti, ovvero 227.500 t/a. Come sopraindicato il fabbisogno di trattamento della frazione organica al 2020 è stimato in 273.880 t/a;

Tabella 8. 31 - Fabbisogno di trattamento frazione organica al 2020

	Qtà tot autorizzata (t/a)	Qtà fraz. org. autorizzata e realizzata (t/a)	fraz. org. Fabbisogno di trattamento 2020 (t/a)	
ATO1	138.900	48.000	59.312	-
ATO2	196.600	77.000	39.552	+
ATO3	205.000	52.500	25.548	+
ATO4	77.000	50.000	149.469	-
TOT	617.500	227.500	273.880	-

Le quantità riportate non tengono conto delle potenzialità autorizzate e non ancora realizzate.

- per quanto riguarda il fabbisogno di trattamento non soddisfatto, il Piano promuove la **valorizzazione dell'impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale**, privilegiando eventuali potenziamenti o ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero della frazione organica trattata con il recupero di energia, esclusivamente biogas, per una potenzialità integrativa di 60.000 t/a.

Valutato che:

- tra gli inquinanti degli impianti di compostaggio, si evidenziano per la loro importanza 4 parametri: polveri, SOT, NH₃, H₂S. Le SOT, assieme ai composti azotati (es. ammine), espressi come NH₃ e quelli solforati, espressi come H₂S, sono fortemente odorigeni;
- per le polveri, SOT e H₂S, il Piano ha stimato un'emissione media variabile tra i 3.000-5.000 m³ per tonnellata di rifiuto trattato;
- la Regione Emilia-Romagna ha recentemente deliberato "I criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali degli impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano".

Considerato che:

- in assenza di indicazioni regionali precise riguardanti la localizzazione e i criteri ambientali per gli impianti con processi di digestione anaerobica per la produzione di biogas o di biometano ed impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, la valutazione sull'opportunità di nuove proposte progettuali presentate grava interamente sulla Città Metropolitana e sulle Province, lasciando l'incombenza di una valutazione "caso per caso" e favorendo un sostanziale disequilibrio sulle reali necessità impiantistiche e localizzative;
- sono noti gli impatti territoriali e ambientali connessi alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti organici mediante processi di digestione anaerobica per la produzione di biogas o di biometano ed in particolare degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) anche in co-digestione con altri substrati organici;
- gli impatti ambientali e territoriali sono in prevalenza riconducibili a emissioni in atmosfera, a emissioni odorigene e a produzione di scarti solidi e liquidi, derivanti dalla lavorazione, da inviare a successivo trattamento;
- occorre temperare le esigenze di promozione del recupero di tale tipologia di rifiuto con le esigenze di sostenibilità degli impatti territoriali e ambientali derivanti dalla costruzione ed esercizio di tali impianti;
- l'eventuale potenziamento/realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica non può prescindere da un'analisi territoriale ed economica sulla possibilità di utilizzare gli impianti già presenti ed operanti sull'intero territorio piemontese.

Il Consiglio regionale, impegna la Giunta Regionale,

entro un anno:

- 1. ad effettuare una ricognizione aggiornata del fabbisogno di trattamento della frazione organica proveniente dalle raccolte differenziate;*
- 2. a individuare le aree idonee alla realizzazione degli impianti di recupero della frazione organica per la produzione di biogas e di biometano, in coerenza a criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali;*
- 3. a specificare i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della stessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione degli impianti.*